



16 FEB. 2011
Roma.....

Prot. n. 6297

Al Comune di Cerveteri, Area 3^a
Assetto Uso e Sviluppo del Territorio
Servizio Urbanistica
c.a. Arch. Franco Granata
Piazza Risorgimento, 1
00052 Cerveteri (RM)

e p.c. alla Sig.ra Giuseppa Luchenti
c/o Dott.ssa Rossella Pietroforte
Via dei Prati, 3
00052 Cerveteri (RM)

Oggetto: Procedura per autorizzazione paesaggistica – Risposta quesito.

In riferimento al quesito posto con nota del 29.12.2010, assunta al protocollo regionale in data 10.01.2011, prot. n. 6297, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue.

Il quesito posto è il seguente: «se eventuale pratica edilizia, secondo le norme del P.T.P.R. Vigente (adottato in data 14/02/2008), debba essere sottoposta a procedura SIP, poiché l'area interessata risulta essere sottoposta a vincolo archeologico ex L. 1089/39, ora D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., imposto con D.M. anno 1961 ed anni 1957-1960».

Con atto pervenuto in data 18 gennaio 2011, prot. n. 19736 Area 07, la sig.ra Giuseppa Luchenti ha presentato una integrazione documentale. La sig.ra Luchenti riferisce di aver sottoposto al Comune di Cerveteri, con atto del 22 dicembre 2010, un quesito analogo a quello in oggetto, riguardo ad un terreno di sua proprietà sito a Cerveteri, loc. San Paolo, censito in catasto al foglio n. 39 particella n. 119 e foglio n. 49 particella n. 20, ed allega, a chiarimento ed integrazione di quanto presentato dal Comune, il certificato di destinazione urbanistica e la planimetria dell'area interessata dall'intervento.

In via generale, occorre premettere che lo **Studio di Inserimento Paesistico (SIP)** è disciplinato dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 24 del 1998, nonché dagli artt. 53 e 54 Capo VI delle Norme del PTPR. Le richiamate disposizioni si applicano, per i **beni paesaggistici**, ai fini delle procedure di autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42 del 2004 ove previste dalla disciplina di tutela degli stessi beni ; il vincolo citato nel quesito, tuttavia, si riferisce **non** a un bene paesaggistico, bensì a un **bene culturale**.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'art. 2, rubricato *Patrimonio culturale*, espressamente afferma che: «1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge».

I beni culturali, tra cui rientrano i vincoli originariamente previsti dalla L. n. 1089 del 1939, trovano la propria autonoma tutela nella Parte II del Codice; alla tutela dei beni paesaggistici è, invece, dedicata la Parte III del richiamato D.Lgs. n. 42 del 2004.

La procedura ai sensi dell'articolo 146 del Codice non è richiesta nell'ipotesi di presenza esclusivamente di un bene culturale.

Diversamente, laddove l'area in oggetto fosse interessata da vincoli paesaggistici, sarebbe necessario fare riferimento alla disciplina posta dalle Norme del PTPR.

In particolare, qualora il bene fosse individuato nella Tavola B del PTPR quale vincolo paesaggistico ex art. 142, primo comma, lettera m), del Codice, si applicherebbe l'art. 41 delle Norme del PTPR, riguardante la "Protezione aree di interesse archeologico". Premesso che la mappa catastale inviata risulta insufficiente ai fini dell'esatta individuazione del terreno sulle Tavole del PTPR, tale circostanza non si evince dal quesito posto dal Comune né dal certificato di destinazione urbanistica (privo di data di rilascio) inviati a questa Amministrazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Arch. Giuliana De Vito

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Demetrio Carini